

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1916

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato PISICCHIO

Modifiche agli articoli 12, 14 e 21 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di rappresentanza dei sessi e di soppressione della soglia di sbarramento nell’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia

Presentata il 21 dicembre 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — A pochi mesi dallo svolgimento delle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo, appare necessario intervenire per correggere alcune anomalie riguardanti il meccanismo elettorale per la selezione della rappresentanza italiana, al fine, da un lato, di renderlo compatibile con la legislazione sopravvenuta e, dall’altro, di rimuovere un pericoloso *vulnus* al principio di rappresentanza venutosi a creare a seguito delle modifiche apportate alla legge elettorale del 1979 con un intervento legislativo poco perspicuo effettuato dal Parlamento nel 2009. Il primo aspetto riguarda la necessità di garantire il voto di genere in coerenza con quanto recepito nella Costi-

tuzione con la modifica apportata nel 2003 all’articolo 51, che fa esplicito riferimento, appunto, alla rappresentanza di entrambi i sessi, pur non formulando puntuali indicazioni relative alla proporzionalità. Una normativa, peraltro, relativa alla compilazione delle liste nel Parlamento europeo era stata introdotta già dall’articolo 3 della legge 8 aprile 2004, n. 90 (legge poi abrogata), con la previsione di sanzioni pecuniarie relative ai meccanismi di rimborso elettorale per le liste inadempienti. La presente proposta di legge ribadisce il principio (articolo 1) precisando meglio le modalità di espressione delle liste, ma prevedendo anche la regolamentazione dell’espressione del voto di preferenza,

recepando le modalità già sperimentate nei comuni e nelle regioni. Se non si garantisce, infatti, l'alternanza di genere nell'espressione della preferenza, l'inserimento di un'alternanza dei sessi solo nelle liste rischia di non produrre effetti significativi nella rappresentanza, frustrando, così, l'intento dell'articolo 51 della Costituzione. Il terzo intervento che la proposta di legge intende promuovere riguarda l'aspetto relativo all'eliminazione dello sbarramento d'ingresso, che è stato introdotto nella passata legislatura in modo improprio e immotivato. Il Parlamento europeo è il luogo della rappresentanza delle culture politiche presenti nelle realtà nazionali e non il luogo di espressione di

un governo. Un intervento volto a impedire che forze politiche significative abbiano accesso alla rappresentanza, consentendo alle forze politiche maggiori di dividersi le « spoglie » di quelle minori, diventa necessario e urgente. Nel 2009, infatti, più di 4.300.000 cittadini si videro negare la rappresentanza che andò, così, a concentrarsi solo in cinque partiti. La proposta di legge corregge questo *vulnus* alla democrazia rappresentativa che non trova nessuna ragionevole giustificazione. Non a caso su questo tema è in atto un'iniziativa da parte di gruppi di cittadini e di giuristi volta a porre, alla stregua di quanto già avvenuto con la legge elettorale nazionale, la questione presso le più alte magistrature.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Dopo l'ottavo comma dell'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« Nelle liste dei candidati è assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi. Nelle medesime liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi ».

ART. 2.

1. Dopo il primo comma dell'articolo 14 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« Nel caso di espressione di più preferenze, almeno una deve riguardare candidato di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda e della terza preferenza ».

ART. 3.

1. Al primo comma dell'articolo 21 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il numero 1-*bis*) è abrogato;

b) al numero 2), le parole: « di cui al numero 1-*bis*) » sono soppresse.

€ 1,00



17PDL0018270